

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2725/2011

DEL 07/07/2011

Oggetto: **L.R. 21/2000, art. 3, lett. A), b), c) ed i) - Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole. Accoglimento ricorso gerarchico della ditta "Iniziative Agricole Galluresi s.s." (P.I. 02127790901).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTA** la L.R. 21/2000, art. 3, lett. a), b), c) ed i) avente ad oggetto Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole;
- PREMESSO** che con determinazione n. 1339 del 17/12/2007, veniva concesso alla ditta Iniziative Agricole Galluresi s.s. Agricola un contributo a valere sulla legge regionale in oggetto per interventi da realizzare in agro di Loiri Porto San Paolo. Il termine ultimo per la conclusione delle opere era fissato al 17/07/2009;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2725/2011

DEL 07/07/2011

PREMESSO che con determinazione n. 1881 del 28/04/2008 veniva disposta la liquidazione della prima rata di anticipazione del contributo concesso;

PREMESSO che con nota n. 4860 del 21/09/2009 veniva comunicata alla Ditta l'avvenuta scadenza del termine di ultimazione dei lavori, con invito a presentare la richiesta di accertamento finale entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nella nota venivano espressamente richiamati gli artt. 9 e 12 della determinazione di concessione, relativi alle ipotesi di mancata o parziale esecuzione delle opere e/o al mancato accertamento delle stesse;

PREMESSO che con nota pervenuta il 01/10/2009 (prot. ARGEA n. 5014), la Ditta presentava la richiesta di accertamento finale totalmente priva della documentazione necessaria ai fini dell'accertamento stesso. Nonostante la totale assenza della documentazione, il 16/03/2010 il tecnico incaricato di ARGEA svolgeva il sopralluogo in azienda alla presenza di un professionista delegato dalla Ditta. In tale occasione il funzionario di ARGEA accertava l'avvenuta realizzazione dei lavori e chiedeva la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per la chiusura della pratica, ottenendo rassicurazioni in tal senso da parte del professionista;

PREMESSO che dopo ripetuti e inutili solleciti telefonici rivolti al tecnico della Ditta, con nota n. 5527 del 08/10/2010, notificata il 27/10/2010, si intimava alla Ditta di far pervenire i documenti all'Ufficio istruttore entro 10 giorni, pena l'avvio del procedimento di revoca della concessione del contributo;

PREMESSO che, in assenza di riscontro alla suddetta richiesta, il funzionario di ARGEA presentava verbale negativo in quanto la totale mancanza dei documenti necessari impediva la contabilizzazione degli interventi realizzati;

PREMESSO che con nota n. 6580 del 15/12/2010, l'Ufficio istruttore comunicava l'avvio del procedimento di revoca, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di scritti difensivi, documenti e/o istanze di audizione;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2725/2011

DEL 07/07/2011

- PREMESSO** che il 17/12/2010 e il 28/12/2010 la Ditta faceva pervenire parte della documentazione richiesta. Pertanto, con determinazione n. 47 del 14/01/2011 si disponeva la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'anticipazione erogata maggiorata degli interessi legali;
- PREMESSO** che il suddetto provvedimento veniva impugnato dalla Società Iniziative Galluresi con "ricorso" pervenuto all'Ufficio istruttore il 02/02/2011, nel quale la Ditta adduceva di aver inviato una serie di documenti, chiedeva la revoca del provvedimento e che venisse indicata la documentazione tecnica mancante per la definizione della pratica;
- PREMESSO** che con nota n. 550 del 07/02/2011, l'Ufficio istruttore comunicava il rigetto dell'istanza, ribadendo che la documentazione pervenuta era ancora incompleta e tale da non consentire la definizione della pratica;
- PREMESSO** che il 14/02/2011 la Ditta impugnava il provvedimento di revoca con un ricorso gerarchico nel quale: a) elencava la documentazione inviata ad ARGEA; b) contestava il fatto che l'Ufficio istruttore non avesse mai dettagliato la documentazione mancante richiesta; c) chiedeva l'annullamento della revoca del contributo;
- VISTA** la L.241/90 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, ai sensi del quale *"Ogni provvedimento amministrativo (omissis) deve essere motivato (omissis). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria."*;
- VERIFICATO** che le richieste scritte di integrazione documentale di cui alle note sopra citate non specificavano i documenti che la Ditta avrebbe dovuto produrre ai fini dell'accertamento finale;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2725/2011

DEL 07/07/2011

- VERIFICATO** che solo con la nota del 07/02/2011 il Servizio Territoriale competente indicava analiticamente la documentazione mancante, necessaria per l'accertamento finale;
- RITENUTO** che per quanto sopra che la Ditta non disponesse di indicazioni sufficienti ad evadere la richiesta relativa ai documenti da produrre ai fini dell'accertamento finale;
- CONSIDERATO** che durante il sopralluogo eseguito dal tecnico ARGEA il 16/03/2010 i lavori finanziati risultavano eseguiti;
- VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, di cui alla nota prot. n. 6917 del 15/06/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- ART. 1** di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta "Iniziative Agricole Galluresi" (P.I. 02127790901) e per l'effetto di annullare il provvedimento impugnato dalla stessa;
- ART. 2** di incaricare il Servizio Territoriale della Gallura di riammettere la pratica in istruttoria ai fini del collaudo finale;
- ART. 3** di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale della Gallura affinché la notifichi alla Ditta interessata;
- ART. 4** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2725/2011

DEL 07/07/2011

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato